IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

Con atto di citazione notificato il 13.12.07 la Sig.ra Bernardo Lidia conveniva il Comune di Giugliano in Campania innanzi al Tribunale di Napoli - R.G. 91257/08 - per sentirne dichiarare la responsabilità civile nella causazione dell'evento lesivo subito a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 28/10/2006 al Corso Campano in Giugliano in Campania;

il convenuto Comune di Giugliano si costituiva nel predetto giudizio a mezzo dell'avvocato Antonio Cimmino, ed a seguito del collocamento a riposo di quest'ultimo, a mezzo dell'avvocato Raffaele Chianese chiedendo il rigetto della domanda attorea, perché nulla,

inammissibile, improcedibile ed infondata;

all'udienza del 27.03.2019 il Giudice, letti gli atti di causa, visto il disposto normativo dell'art. 185 bis c.p.c., considerata la peculiarità del caso concreto e delle questioni di carattere processuale e sostanziale poste in giudizio, con ordinanza in atti invitava al raggiungimento di un accordo inter partes, manifestando la convenienza di una soluzione bonaria nei seguenti termini di cui al verbale che si allega: "visti gli esiti di frattura composta del setto nasale, vista la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità che stimano un range di oscillazione dal 2 al 6 % gli esiti della suddetta frattura ritenuto di poter stimare, visti i certificati in atti, ai soli fini conciliativi in giorni 7 una itp al 50% e giorni 10 una Itp al 25% ; ...ritenuto tuttavia di poter sottoporre alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis cpc ipotizzando, a mero scopo conciliativo, un danno biologico nella misura del 4% ritenuto che l'importo qui ipotizzato a titolo risarcitorio debba quantificarsi all'attualità secondo le tabelle di Milano ritenuto tuttavia che, al fine di favorire la ipotesi transattiva, non debba applicarsi personalizzazione alcuna e debba essere ipotizzato un concorso di colpa della danneggiata...ritenuto, dunque, in applicazione di quanto detto, di poter ipotizzare il pagamento in favore dell'attore di un importo pari a complessivi € 2.698.00 a titolo di risarcimento danni all'attualità onnicomprensivo ponendo il relativo pagamento a carico del convenuto...ritenuto pertanto in ragione di tutto quanto sopra detto - avuto riguardo alle su menzionate criticità al contempo reciprocamente favorevoli e sfavorevoli ad entrambe le parti – di sottoporre alle parti una proposta transattiva che consenta di evitare la prosecuzione di un contenzioso che si preannuncia defatigante e complesso, alla luce della eccepita revoca della ordinanza ammissiva della sostituzione ammessa del teste che si trova comunque in difficili condizioni di salute e della richiesta di ctu medica (su cui si riserva di provvedere on caso di mancato accordo tra le parti)...ricordato che in generale il contegno processuale delle parti può essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art.116 c.p.c...pqm formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva ai sensi della'rt. 185 bis c,p,c, e rinvia a tal fine al 13/12/2018, ipotizzando, sempre a titolo transattivo, la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite di € 810,00 oltre oneri di legge..evidenzia che in caso di fallimento dell'accorso per mancata disponibilità dell'una o dell'altra parte, il comportamento processuale delle parti potrà essere adeguatamente valutato da questo giudice anche ai fini di quanto previsto dall'art.91 e 96 3° comma p.p.c., ciò laddove detto rifiuto risulti, all'esito della lite, essere stato ingiustificat"... con nota prot. n. 15754/18 per le ragioni ivi dettagliatamente indicate il legale dell'Ente,

Avv.Raffaele Chianese,, ha evidenziato che "nei termini prospettati la transazione appgre

favorevole per il Comune";

- con nota prot. n. 27715 dell'08/03/2019 il Dirigente del Settore Affari Istituzionali ha convenuto sull'opportunità nell'interesse dell'Ente di addivenire ad una soluzione conciliativa della lite, "valutata l'entità della domanda attorea nell'atto di citazione pari ad € 5.200,00 ed il rischio per il Comune in caso di soccombenza all'esborso anche degli interessi oltre spese di CTU oltre spese legali ex D.M. 55/14, oltre condanna per lite temeraria, oltre imposta di registro, ed il possibile ammontare delle spese di giudizio e di lite" ed ha autorizzato all'uopo il procuratore costituito a manifestare tale intendimento in sede giudiziale e a procedere in tal senso per tutto quanto necessario;
- con pec prot. n. 38644 del 04/04/2019 l'avv. Chianese Raffaele ha informato l'Ente che la transazione è stata firmata ed approvata dai Sigg.Fulmine Gaetano e Fulmine Roberto, eredi ed interventori della Sig.ra Bernardo Lidia (attrice deceduta nelle more del processo, così come uno degli interventori e figlio della predetta, Fulmine Dario) che si allega A tal fine ha invitato a sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale detto atto transattivo al fine di poter procedere con gli ulteriori incombenti diretti alla definizione del contenzioso in oggetto;
- rilevate alcune incongruenze e/o omissioni nell'atto transattivo rispetto alle voci indicate nel proforma di fattura del legale di controparte, si invitava con nota prot.n.53598 del 14/05/19 a provvedere alle relative integrazioni e correzioni all'atto transattivo, apportate dalle parti come da nota prot.n.62902 del 06/06/2019

Dato atto che:

- la conciliazione giudiziale regolata dall'art.185 c.p.c. è un istituto di natura processuale che presuppone l'esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di definire il giudizio facendo cessare la materia del contendere;
- la conciliazione giudiziale si configura come negozio transattivo, ma differenza della transazione ex art.1965 c.c., il componimento della controversia viene ottenuto a mezzo dell'opera di un terzo, il Giudice;
- quando le parti si sono conciliate si forma il processo verbale di conciliazione che costituisce titolo esecutivo;
- il verbale di conciliazione inter partes ha gli effetti di un titolo contrattuale esecutivo ed essendo la conciliazione frutto dell'incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorchè redatto con l'intervento del Giudice a definizione di una controversia pendente, è a ogni effetto un atto negoziale (cfr Corte di Cassazione, Sez.III civ., sent.n.4564/14);

Rilevata la competenza di quest'Organo circa l'adozione del presente atto deliberativo ex art,48 D.Lgs 267/00;

Trattandosi di atto di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione, come anche precisato dalla Corte dei Conti (ex multis delibera Sez Reg. di controllo per il Piemonte n.345/13 e delibera Sez.Reg. di controllo per la Liguria n.5/14). Anche perché l'atto in oggetto non è particolarmente complesso, né riguarda controversia di notevole entità (in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione n.129/17 Corte dei Conti Sez.Reg. di controllo per l'Emilia Romagna);

Ritenuto di doverla approvare trattandosi di conciliazione rispondente all'interesse dell' l'Ente,

PROPONE

- 1. di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto e ratificare per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, narrate sopra, l'atto transattivo allegato, in relazione al procedimento civile R.G.n.91257/08, Tribunale di Napoli, Sez.VIII, con il quale le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia de qua per l'importo complessivo di € 3.742,59, di cui € 2.698,00 a titolo di risarcimento danni ed € 1.044,59 per spese di lite

3. di individuare le risorse finanziarie necessarie per procedere alla corresponsione di quanto convenuto nel verbale di conciliazione sul Capitolo "Transazioni" 11007981, Missione 01, Programma 11, Titolo I

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari per la liquidazione della suddetta somma sul codice Iban indicato dagli eredi di parte attrice e dal legale degli stessi nell'atto transattivo, previa adozione di determina di liquidazione da parte del Dirigente Responsabile;

5. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ricorrendone i

presupposti di legge.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali

Il dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole, ex art.49 TUEL, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali

t.ssa Mailyn Fld

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole, ex art.49 TUEL, in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

LA GIUNTA

Sentita:

- la proposta del dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile della proposta;

-l'art.48 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii;

Ritenuto di poter accogliere la suesposta proposta; Con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini e modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Istituzionali come sopra riportata.

Il Sindaco Dott A.Poziello

Lomento Lourn

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. sta MAILYN FLORES